CORPORATE & TAX
STUDIO ASSOCIATO
GERMANI | D'UGO | CAGNONI

CIRCOLARE PER LA CLIENTELA

- Il Decreto Legge n. 119/2018 convertito nella Legge n. 136/2018 -

14 gennaio 2019

Indice:

Le novità del D.L. n. 119/2018	1
I nuovi termini di emissione delle fatture	1
I nuovi termini di registrazione delle fatture emesse	2
I nuovi termini di registrazione delle fatture ricevute	3
I nuovi termini di detrazione dell'IVA	3
Moratoria per l'emissione tardiva delle fatture elettroniche	5
Esclusione dall'obbligo di fatturazione elettronica dei soggetti non residenti identificati in Italia	6
Novità in tema di registri IVA e dichiarazione	6
Trasmissione e conservazione elettronica dei corrispettivi	6
Le novità della definizione agevolata delle liti pendenti	7
Le novità della definizione agevolata dei ruoli introdotti in sede di conversione	8
Le altre novità	10

Le novità del D.L. n.119/2018

Il **Decreto Legge 23 ottobre 2018 n. 119** (di seguito anche il *Decreto*) recante "*Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria*" è stato convertito con Legge 17 dicembre 2018 n. 136 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 293 del 18 dicembre 2018.

Il *Decreto* ha introdotto numerose novità. Tra le principali si segnalano le modifiche in materia di IVA derivanti dall'introduzione dell'obbligo della fatturazione elettronica previsto a decorrere dal 1° gennaio 2019 e l'introduzione di alcuni istituti finalizzati a definire gli accertamenti e le liti pendenti con l'Agenzia delle entrate. È stata, infine, riproposta una terza edizione della rottamazione degli affidamenti effettuati all'Agente della riscossione.

Di seguito analizziamo esclusivamente le misure che attengono alla materia fiscale e, più in particolare, quelle di maggiore interesse per le imprese e per i professionisti.

1. I nuovi termini di emissione delle fatture

Con l'introduzione dell'obbligo della fatturazione elettronica a decorrere dal 1° gennaio 2019, il D.L. n. 119/2018 ridefinisce i termini di emissione delle fatture. In tal senso, l'articolo 11 del D.L. ha modificato l'articolo 21, comma 4 del DPR n. 633/1972, stabilendo che, a decorrere dal **1° luglio 2019**, le fatture (sia cartacee sia elettroniche) potranno essere **emesse entro 10 giorni dal momento di effettuazione dell'operazione** determinato dall'articolo 6 del DPR n. 633/1972.

Pertanto, l'emissione delle fatture dovrà avvenire entro i seguenti termini:

Operazione	Momento di emissione fattura
Cessione di beni immobili	Entro 10 giorni dalla stipulazione del rogito notarile
Cessione di beni mobili	Entro 10 giorni dal momento di consegna o spedizione dei beni
Cessioni di beni (immobili e mobili) con effetti costitutivi o traslativi differiti rispetto agli eventi di cui sopra	Entro 10 giorni dal momento in cui si producono gli effetti costitutivi o traslativi (fermo il limite temporale di un anno per i beni mobili)
Prestazioni di servizi	Entro 10 giorni dal pagamento del corrispettivo, a prescindere dall'avvenuta esecuzione della prestazione
Tutte le operazioni, in caso di pagamento anticipato del corrispettivo	Entro 10 giorni dal pagamento del corrispettivo (anche parziale)

Dal 1° luglio 2019 le fatture potranno essere emesse entro 10 giorni dal momento di effettuazione dell'operazione

I soggetti passivi che intendono avvalersi di questa facoltà sono tenuti ad **indicare nella fattura la data in cui è stata effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi**, ovvero la data in cui è stato corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo.

2. I nuovi termini di registrazione delle fatture emesse

Per effetto delle modifiche che l'articolo 12 del D.L. n. 119/2018 ha apportato all'articolo 23 del DPR n. 633/1972, i soggetti passivi dovranno registrare le fatture emesse, nell'ordine della loro numerazione:

- **entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione**;
- **con riferimento al medesimo mese**.

A titolo esemplificativo, potrà dunque verificarsi la seguente situazione:

Momento di effettuazione dell'operazione	25 febbraio 2019
Termine per la registrazione della fattura	15 marzo 2019
Termine per la liquidazione IVA mensile	18 marzo 2019

Le fatture emesse potranno essere registrate entro il giorno 15 del mese successivo al momento di effettuazione dell'operazione

La novità riguarderà sostanzialmente tutte le fatture emesse, vale a dire:

- le fatture c.d. "immediate";
- le fatture "differite" o "riepilogative";
- le fatture emesse per documentare prestazioni di servizi rese verso soggetti UE;
- le fatture emesse per documentare prestazioni di servizi rese nei confronti o ricevute da soggetti extra-UE.

Tale modifica si è resa necessaria al fine di allineare la nuova disposizione prevista dall'articolo 21, comma 4 del DPR n. 633/1972, circa la possibilità di emettere le fatture entro 10 giorni dalla data di effettuazione delle operazioni.

Fanno eccezione alla regola generale le fatture relative alle c.d. "operazioni triangolari", ovvero alle cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente (articolo 21, comma 4, terzo periodo, lett. b) del DPR n. 633/1972), che devono essere registrate "entro il giorno 15 del mese successivo a quello di emissione, con riferimento al medesimo mese".

Non essendo prevista una decorrenza espressa, la disposizione è in vigore dal 24 ottobre 2018 (giorno successivo alla data di pubblicazione del DL n. 119/2018 sulla *Gazzetta Ufficiale*).

3. I nuovi termini di registrazione delle fatture ricevute

Viene abrogata la numerazione progressiva delle fatture passive

Il nuovo articolo 25, comma 1 del DPR n. 633/1972, così come modificato dall'articolo 13 del D.L. n. 119/2018, dispone che i soggetti passivi sono tenuti ad annotare nel registro degli acquisti "le fatture e le bollette doganali relative ai beni e servizi acquistati o importati nell'esercizio dell'impresa arte o professione, ivi comprese quelle emesse ai sensi dell'articolo 17, comma 2 del DPR n. 633/1972"; viene, dunque, **abrogata la numerazione progressiva delle fatture**.

L'adempimento previsto dalla norma previgente risulta comunque assolto in via automatica in presenza di fatture elettroniche inviate tramite il Sistema di Interscambio.

Non essendo prevista una decorrenza espressa, la disposizione è in vigore dal 24 ottobre 2018 (giorno successivo alla data di pubblicazione del D.L. n. 119/2018 sulla *Gazzetta Ufficiale*).

4. I nuovi termini di detrazione dell'IVA

L'articolo 14 del D.L. n. 119/2018, interviene sull'articolo 1, comma 1 del DPR n. 100/1998 consentendo di **computare nella liquidazione IVA del mese precedente l'imposta emergente dalle fatture di acquisto ricevute e registrate nei primi 15 giorni del mese successivo, a condizione che**:

- l'imposta relativa all'acquisto effettuato sia divenuta esigibile nel mese precedente;
- le fatture non si riferiscano ad operazioni effettuate nell'anno solare precedente.

In altre parole, laddove un soggetto passivo riceva una fattura per una cessione effettuata nel mese di febbraio entro il 15 marzo 2019, può esercitare la detrazione della relativa imposta nella liquidazione relativa al mese di febbraio (18 marzo 2019), a condizione di annotare il documento nel registro degli acquisti entro il 15 marzo 2019.

A titolo esemplificativo, potrà dunque verificarsi la seguente situazione:

Momento di effettuazione della cessione di beni	Spedizione di beni	27.02.2019
Data di emissione della fattura		05.03.2019
Data di ricezione della fattura		06.03.2019
Data di registrazione della fattura da parte del cessionario o committente	Entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione	15.03.2019
Imputazione dell'IVA nella liquidazione periodica	Termine per la liquidazione periodica relativa al mese precedente (febbraio 2019)	18.03.2019

Vengono escluse dalla possibilità di detrazione anticipata dell'IVA le fatture riferite alle operazioni realizzate nell'anno precedente

Occorre però considerare che parte della dottrina non ritiene possibile imputare l'imposta a credito al mese precedente a quello di ricezione della fattura se l'operazione non è stata effettuata nel suddetto mese ma precedentemente: pertanto, se la fattura è ricevuta il 5 marzo 2019 con riferimento ad un'operazione effettuata nel mese di gennaio, non sarebbe consentito esercitare il diritto alla detrazione nella liquidazione di febbraio effettuata entro il 18 marzo 2019, ma nella liquidazione relativa al mese (marzo) di ricezione della fattura, ossia il 16 aprile 2019.

Tale novità trova applicazione, oltre che per i soggetti passivi mensili, anche nei confronti dei soggetti che liquidano l'imposta con periodicità trimestrale.

In ogni caso, per espressa previsione dell'articolo 14 del D.L. n. 119/2018, la disciplina sopra esposta **non si applica con riferimento ai "documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente**": non potrà, quindi, essere esercitato il diritto alla detrazione nella liquidazione relativa al mese di dicembre 2018 (16 gennaio 2019) per le fatture ricevute nei primi 15 giorni di gennaio 2019.
In questo caso, il diritto alla detrazione sorgerà con il momento di ricezione della fattura e, pertanto, potrà essere esercitato a partire dalla liquidazione relativa al mese di gennaio 2019 (16 febbraio 2019) ed entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa al 2019 (30 aprile 2020).

Infine, nel caso in cui la fattura sia ricevuta nel mese di dicembre 2018 (per un'operazione effettuata nel mese di dicembre 2018) ma sia stata registrata nel corso del 2019, il diritto alla detrazione potrà essere esercitato al più tardi entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al 2018 (30 aprile 2019), previa istituzione di un registro sezionale che escluda tali operazioni dalle liquidazioni periodiche relative al 2019. In questo modo, infatti, l'IVA a credito concorrerà direttamente alla determinazione del saldo della dichiarazione annuale IVA.

Non essendo prevista una decorrenza espressa, la disposizione è in vigore dal 24 ottobre 2018 (giorno successivo alla data di pubblicazione del D.L. n.119/2018 sulla *Gazzetta Ufficiale*).

5. Moratoria per l'emissione tardiva delle fatture elettroniche

Al fine di agevolare i soggetti passivi nella transizione verso il nuovo obbligo di fatturazione elettronica, l'articolo 10 del D.L. n. 119/2018 introduce alcune misure che intervengono sull'impianto sanzionatorio, stabilendo che, **per le fatture la cui emissione è dovuta nel primo semestre 2019**:

- **non si applica la sanzione** di cui all'articolo 6 del D.Lgs. n. 471/1997 se la fattura viene emessa in formato elettronico oltre il termine previsto dall'articolo 21 del DPR n. 633/1972, ma **entro la data di effettuazione della liquidazione IVA periodica** (mensile o trimestrale);
- **si applica la riduzione dell'80% della sanzione** di cui all'articolo 6 del D.Lgs. n. 471/1997 se la fattura viene emessa oltre il termine previsto dall'articolo 21 del DPR n. 633/1972, ma **entro la data di effettuazione della liquidazione IVA periodica del mese o trimestre successivo**. Con riferimento ai soli soggetti passivi che effettuano la liquidazione periodica IVA con cadenza mensile, tale agevolazione risulta **estesa al 30 settembre 2019**.

Per il 1° semestre 2019 non si applicano le sanzioni per tardiva emissione delle fatture

Ad esempio, se l'impresa Alfa, soggetto passivo con liquidazione IVA su base mensile, riceve il pagamento per una prestazione effettuata nel mese di febbraio il giorno 25.02.2019 e trasmette la relativa fattura al Sistema di Interscambio il giorno 11 marzo 2019, non risulterà soggetta a sanzione in quanto l'emissione del documento è avvenuta entro il termine previsto per la liquidazione IVA del mese di febbraio 2019 (18 marzo 2019). Se, invece, Alfa emetterà la fattura in data 11 aprile 2019, la sanzione sarà ridotta dell'80%.

Momento di effettuazione dell'operazione	Pagamento del corrispettivo (salvo emissione anticipata della fattura)	25.02.2019
Termini entro il quale è possibile emettere la fattura senza sanzioni	Termine per la liquidazione riferita al mese di effettuazione dell'operazione (febbraio 2019)	18.03.2019
Termini entro il quale è possibile emettere la fattura con riduzione delle sanzioni dell'80%	Termine per la liquidazione riferita al mese successivo rispetto a quello di effettuazione dell'operazione (marzo 2019)	16.04.2019

La Relazione illustrativa al D.L. n. 119/2018 ha altresì precisato che l'annullamento e la riduzione delle sanzioni si applica anche ai cessionari e committenti che abbiano detratto l'imposta in assenza di fattura elettronica o che non abbiano emesso autofattura ai sensi dell'articolo 6, comma 8 del D.Lgs. n. 471/1997 (ovvero qualora il cedente o prestatore non abbia emesso fattura nei tempi dovuti), entro i termini della propria liquidazione periodica. In tal senso, si ricorda che qualora il fornitore non provveda all'emissione delle fattura nel termine di quattro mesi dal giorno di effettuazione dell'operazione, incombe sul cliente l'obbligo di documentazione dell'operazione mediante l'emissione di un'autofattura.

6. Esclusione dall'obbligo di fatturazione elettronica dei soggetti non residenti identificati in Italia

Il comma 1 dell'articolo 15 del D.L. n. 119/2018 ridefinisce l'ambito soggettivo di applicazione della fatturazione elettronica di cui all'articolo 1, comma 3 del D.Lgs. n. 127/2015, **escludendo i soggetti non residenti e non stabiliti che si siano direttamente identificati o che abbiano nominato un rappresentante fiscale in Italia**. Tenuto conto di tale nuova disposizione, risultano dunque soggetti all'obbligo di fatturazione elettronica i soli soggetti "residenti e stabiliti", i quali potranno continuare a presentare le fatture attive ai loro clienti esteri in formato cartaceo/analogico.

Il D.L. n. 219/2018 esclude dall'obbligo di fatturazione elettronica i soggetti non residenti identificati in Italia

Tuttavia, i dati relativi alle operazioni attive e passive poste in essere con operatori non residenti saranno soggetti all'obbligo di trasmissione telematica (cosiddetto "*esterometro*") all'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 3-*bis* del D.Lgs. n. 127/2015, ad esclusione di quelle documentate da bolla doganale o per le quali sia stata facoltativamente emessa o ricevuta la fattura in formato elettronico.

7. Novità in tema di registri IVA e dichiarazione

L'introduzione della fatturazione elettronica consente all'Agenzia delle entrate di disporre direttamente di tutti i dati ed informazioni concernenti le operazioni poste in essere dai soggetti passivi IVA residenti e stabiliti nel territorio dello Stato che precedentemente venivano trasmessi dagli stessi contribuenti.

Viene abrogato l'obbligo di tenuta dei registri IVA

In tal senso, il comma 2 dell'articolo 15 del D.L. n. 119/2018 prevede **l'abrogazione dell'obbligo della tenuta dei registri delle fatture attive e passive di cui agli articoli 23 e 25 del DPR n. 633/1972**, i quali, a decorrere dalle operazioni IVA 2020, saranno messi a disposizione direttamente dall'Agenzia delle entrate in un'apposita area riservata del sito internet della stessa Agenzia, congiuntamente alle liquidazioni periodiche IVA e alla dichiarazione IVA annuale.

8. Trasmissione e conservazione elettronica dei corrispettivi

L'articolo 17 del D.L. n. 119/2018 introduce importanti novità per i commercianti al minuto di cui all'articolo 22 del DPR n. 633/1972, prevedendo l'obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri all'Agenzia delle entrate.
Tale nuovo obbligo prevede due differenti decorrenze:

- dall' **1 luglio 2019** per i commercianti al minuto con volume d'affari superiore a 400.000 euro;
- dall' **1 gennaio 2020** per la generalità dei commercianti al minuto.

Tuttavia, appositi decreti ministeriali potranno **prevedere specifiche ipotesi di esonero** dal nuovo obbligo di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi, in virtù della specifica attività esercitata dai soggetti passivi e dal luogo di esercizio dell'attività, al fine di tener conto delle problematiche legate alla connessione internet che caratterizzano alcune zone del nostro Paese.

Il D.L. n. 119/2018 introduce l'obbligo di trasmissione dei corrispettivi

Dal momento che l'Agenzia delle entrate mediante la trasmissione telematica dei corrispettivi disporrà delle informazioni concernenti le cessioni di beni effettuate dai commercianti al minuto, il D.L. n. 119/2018 prevede che quest'ultimi **non risultino più soggetti all'obbligo di annotazione dei corrispettivi sul relativo registro, di cui all'articolo 24 del DPR n. 633/1972**. Tuttavia, pur non sussistendo l'obbligo di certificazione delle operazioni con scontrino o ricevuta fiscale, permane in capo ai commercianti al minuto l'obbligo di rilasciare al cliente un apposito documento che attesti l'effettuazione dell'operazione.

Inoltre, al fine di sostenere l'adeguamento tecnologico da parte dei soggetti interessati al nuovo adempimento, il legislatore ha previsto l'attribuzione, per gli anni 2019 e 2020, di un contributo complessivo pari al 50% della spesa sostenuta per l'acquisto o l'adattamento degli strumenti telematici necessari (registratori di cassa). Per ciascuno di essi, è stata fissata una soglia massima di spese pari a:

- 250,00 euro in caso di acquisto;
- 50,00 euro in caso di adattamento.

Si segnala che, diversamene da quanto previsto dal D.L. n. 119/2018, la Legge di Bilancio 2019 ha stabilito che il contributo non risulta più quantificato in uno sconto sul prezzo praticato dal fornitore, ma verrà erogato sotto forma di credito d'imposta direttamente riconosciuto al commerciante (e non più appunto al fornitore), utilizzabile in compensazione senza limiti a partire dalla prima liquidazione IVA in cui la relativa fattura sia stata registrata e pagata con mezzi tracciabili.

9. Le novità della definizione agevolata delle liti pendenti

Con la conversione in Legge del D.L. n. 119/2018 è stata resa più conveniente la definizione agevolata delle liti pendenti

Attraverso la conversione in legge del D.L. n. 119/2018 sono state apportate alcune modifiche, in senso favorevole ai contribuenti, alla disciplina della definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti al 24 ottobre 2018 con l'Agenzia delle entrate aventi ad oggetto atti impositivi.

In particolare, per effetto delle novità introdotte con riferimento al costo della definizione, gli importi dovuti risultano essere i seguenti:

- **ricorsi pendenti in 1° grado**: **90%** del valore della lite inteso come importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni (ante conversione era il 100%);
- **soccombenza dell'Agenzia nel giudizio di 1° grado**: **40%** (ante conversione era il 50%) del valore della lite;
- **soccombenza dell'Agenzia nel giudizio di 2° grado**: **15%** (ante conversione era il 20%) del valore della lite;
- **in caso di accoglimento parziale del ricorso**: è dovuta una somma pari al 100% del valore della lite relativamente alla quota di soccombenza del contribuente e del 40% o del 15% per la quota in cui il contribuente è vittorioso;
- **controversie in Cassazione per le quali l'Agenzia è soccombente in 1° e 2° grado**: **5%** del valore della lite;

- **controversie relative alle sole sanzioni non collegate al tributo**:
    - in caso di soccombenza dell'Agenzia nell'ultima o unica pronuncia non cautelare depositata al 24 ottobre 2018: **15%** del valore della lite (ossia del valore delle sanzioni);
    - negli altri casi: **40%** del valore della lite.

Si ricorda che restano escluse dalla definizione le controversie riguardanti, anche solo in parte le risorse proprie tradizionali della UE (ex articolo 2, par. 1, lett. a), decisione 2014/335/UE; es.: dazi), l'Iva riscossa all'importazione e le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato.

Il perfezionamento della definizione avviene con la **presentazione della domanda** e con il **pagamento degli importi dovuti** (anche limitatamente alla 1° rata) entro il **31 maggio 2019**. Nelle ipotesi in cui non vi siano importi da versare, la definizione avviene con la sola presentazione della domanda.

Le somme dovute possono essere rateizzate in un numero massimo di **20 rate trimestrali**. Il pagamento delle rate successive alla prima è fissato in corrispondenza delle seguenti scadenze: **31 agosto**, **30 novembre**, **28 febbraio** e **31 maggio** di ciascun anno a partire dal 2019. È inoltre previsto che sulle rate successive alla prima si applicano gli interessi legali calcolati dal 1° giugno 2019 alla data di versamento.

Le controversie definibili sono sospese solo a seguito di apposita istanza al giudice nella quale il richiedente dichiara di volersi avvalere della definizione agevolata. In tal caso, il processo è sospeso fino al **10 giugno 2019**. Il deposito, entro tale data, di copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti/della prima rata, comporta l'ulteriore sospensione del processo fino al 31 dicembre 2020.

Si segnala, infine, che per le controversie definibili sono sospesi per 9 mesi i termini di impugnazione che scadono dal 24 ottobre 2018 fino al 31 luglio 2019.

10. Le novità della definizione agevolata dei ruoli introdotti in sede di conversione

Con riferimento alla definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2017 (c.d. "*Rottamazione-ter*"), la Legge di conversione del D.L. n. 119/2018 ha previsto:

- l'innalzamento a **18** (dalle precedenti 10) del **numero delle rate ammesse**;
- il rilascio del **DURC** in seguito alla presentazione dell'istanza di definizione;
- la mancata decadenza dalla definizione agevolata in caso di tardivo versamento delle rate **entro 5 giorni** dalla scadenza prevista.

Per effetto delle modifiche introdotte in sede di conversione del D.L. n. 119/2018 è stato portato a 18 il numero massimo delle rate ammesse

Con riferimento al meccanismo della "Rottamazione-ter" si ricorda che la stessa riguarda i carichi affidati all'Agente della riscossione dall'**1/02/2000 al 31/12/2017** che possono essere estinti con il pagamento **del capitale**, degli interessi di ritardata iscrizione a ruolo, dell'aggio e dei diritti di notifica e spese esecutive maturate, **senza sanzioni** (anche di natura previdenziale), e **senza interessi di mora**.

Il pagamento deve essere effettuato entro il **31 luglio 2019** in un'unica soluzione o in forma rateale, in un massimo di **18 rate** così ripartite:

- **1° rata**: di importo pari al **10%** dell'ammontare dovuto, entro il **31 luglio 2019**;
- **2° rata**: di importo pari al **10%** dell'ammontare dovuto, entro il **30 novembre 2019**;
- **dalla 3° rata in poi**: per un importo pari all'**importo residuo / n° delle rate residue**, a decorrere dal **2020** in **4 rate annue** scadenti il **28 febbraio**, il **31 maggio**, il **31 luglio** e il **30 novembre** di ciascun anno.

In caso di pagamento rateale si applicano gli interessi al tasso del **2% annuo** a decorrere dal **1° agosto 2019**.

L'adesione alla definizione può essere effettuata **entro il 30 aprile 2019** sia compilando l'apposito form online presente sul sito dell'Agenzia delle entrate-riscossione, allegando la relativa documentazione, sia, alternativamente tramite invio del modello DA-2018 **via PEC** alla Direzione Regionale dell'Agenzia entrate-riscossione di riferimento, unitamente ad un documento di identità, o con **consegna** del modello DA-2018 presso gli sportelli dell'Agente della riscossione (ad esclusione della Sicilia). Il modello va presentato **anche in assenza di somme dovute** per effetto dello scomputo di pagamenti parziali.

Con la presentazione del modello di adesione, relativo ai carichi ivi indicati:

- sono sospesi i pagamenti delle rate di precedenti dilazioni (articolo 19 DPR n. 602/1973) in essere alla data della presentazione e i termini di prescrizione/decadenza;
- l'Agente della riscossione non può iscrivere nuovi fermi amministrativi/ipoteche (restano fermi quelli già eventualmente iscritti) e avviare nuove procedure esecutive, né proseguire quelle già avviate, salvo che non si sia già tenuto il primo incanto con esito positivo;
- il debitore non è considerato inadempiente ai fini dell'erogazione dei rimborsi d'imposta o per i pagamenti dei crediti vantati verso le P.A.

Entro il **30 giugno 2019**, l'Agente della riscossione comunica ai debitori l'ammontare di quanto dovuto e, in caso di pagamento rateale, la scadenza di ciascuna rata.

11. Le altre novità

Di seguito riportiamo, in estrema sintesi, le altre novità del D.L. n. 119/2018 di interesse di imprese, persone fisiche e professionisti

Argomento	Le altre novità introdotte dal D.L. n. 119/2018
DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI PVC (ART. 1)	Il decreto ha introdotto la possibilità di definire in via agevolata i **PVC** consegnati entro il 24 ottobre 2018 (data di entrata in vigore del decreto) con in quali siano state contestate violazioni in materia di imposte sui redditi (incluse relative addizionali ed imposte sostitutive), IRAP, IVA, ritenute, IVIE/IVAFE e contributi previdenziali riferite a periodi di imposta non ancora prescritti. Ai fini della definizione i contribuenti sono tenuti al versamento delle **sole imposte, senza sanzioni e interessi**. L'accesso alla definizione avviene tramite presentazione di apposita dichiarazione, il cui contenuto e modalità di presentazione andrà stabilito con apposito Provvedimento dell'Agenzia delle entrate. Il termine per la presentazione delle definizione è fissato al **31 maggio 2019**, termine entro il quale è necessario anche effettuare il versamento dell'intero importo dovuto o della prima rata, senza possibilità di compensazione con eventuali crediti disponibili. È infatti ammessa la rateizzazione dell'importo complessivamente dovuto nel massimo di **20 rate trimestrali** di pari importo (per un periodo complessivamente pari, quindi, a 5 anni)
REGOLARIZZAZIONE IRREGOLARITA' FISCALI (ART. 9, C. 1-11)	In sede di conversione l'articolo 9 del D.L. è stato modificato, sostituendo le previsioni relative alla dichiarazione integrativa speciale con una nuova forma di definizione agevolata delle irregolarità, infrazioni o inosservanze di obblighi/adempimenti di natura formale commesse fino al 24 ottobre 2018. In particolare è stato previsto che le stesse possano essere regolarizzate mediante la loro rimozione (ad esempio mediante presentazione del modello omesso) ed il versamento di una somma pari a € 200 per ciascun periodo d'imposta cui si riferiscono le violazioni. La regolarizzazione non è ammessa per l'emersione di investimenti finanziari/patrimoniali costituiti/detenuti all'estero (e, quindi, per regolarizzare l'omessa/irregolare compilazione del quadro RW), per le irregolarità già contestate e per gli atti di contestazione / irrogazione sanzione emessi nell'ambito della *Voluntary disclosure*
STRALCIO DEI DEBITI FINO A € 1.000 (ART. 4)	E' stata prevista la cancellazione automatica dei debiti tributari di importo residuo alla data del 24 ottobre 2018 fino a € 1.000 (comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni) risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1.01.2000 al 31.12.2010. Restano esclusi dallo stralcio automatico i debiti relativi ai carichi non rientranti nella Rottamazione-ter (recupero aiuti di Stato, dazi ed IVA all'importazione, ecc.)
TITOLI NON IMMOBILIZZATI - SOSPENSIONE MINUSVALENZE (ART. 20-QUATER)	Nell'esercizio 2018 i soggetti tenuti alla redazione del bilancio in base agli OIC possano valutare i titoli non immobilizzati al valore di iscrizione risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato anziché al valore desumibile dall'andamento del mercato con eccezione delle perdite che si ritengono di "carattere durevole" (cioè quelle che non si ritengono recuperabili entro l'esercizio successivo)
INTERPELLO NUOVI INVESTIMENTI	Attraverso la modifica apportata all'articolo 2, comma 1 del D.Lgs. n. 147/2015, è stata prevista la riduzione a 20 milioni di euro (dai precedenti 30 milioni) per le istanze presentate dal 1 gennaio 2019 dell'ammontare degli investimenti effettuati in Italia in relazione ai quali le imprese possono presentare interpello preventivo in relazione al trattamento fiscale dell'investimento, di eventuali operazioni straordinarie collegate all'investimento e alla eventuale applicabilità delle disposizioni antiabuso